

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE N. 20 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.: Approvazione ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 e relazione sullo stato di attuazione al 31.12.2021

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17.30, da remoto, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, l'Assemblea dell'Unione, della quale all'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRESENTE |
|-------------------------|-----------------|
| FRESI GIOVANNINA | SI |
| MARICA MATTEO SALVATORE | SI |
| CHESSA PAOLO | SI |
| FADDA GIOVANNI | SI |
| PISANU DARIO | SI |

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il FRESI GIOVANNINA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

Premesso che il d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, o più brevemente TUSP), modificato con il d.lgs. n. 100 del 17.06.2017 e successive modifiche ed integrazioni Testo unico sulle società partecipate (TUSP), ha introdotto specifici obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 del TUSP ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, con periodicità annuale, un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, nonché la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ricordato che a seguito dell'ultima revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP è stato confermato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione societaria in ASMEL Società consortile a r.l.;

Precisato che il "*perimetro oggettivo*" delle disposizioni del TUSP e, quindi, della razionalizzazione periodica annuale, è quello delle partecipazioni detenute in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta, ossia:

- partecipazione diretta: quando l'ente è titolare di rapporto che gli attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipazione indiretta: quando la partecipazione è detenuta dall'ente per il tramite di società o altri organismi;

Rimarcato che l'art. 20 comma 2 del TUSP, prevede che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, deve essere adottato ove, in sede di analisi, l'amministrazione pubblica rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (vincolo di scopo e di attività);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto l'avviso del 20.11.2023 ed i relativi allegati, pubblicati sul portale Tesoro;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), recante “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” (Decreto correttivo);

Precisato che per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 e la razionalizzazione periodica di cui al citato art. 20 del T.U.S.P., occorre:

- a. effettuare un censimento annuale delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31.12.2022;
- b. rilevare i rappresentanti dell'ente presso gli organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati;
- c. adottare un provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

Considerato, pertanto, che dopo aver censito le partecipazioni detenute al 31.12.2022, occorre definire le eventuali azioni di razionalizzazione, ovvero essere oggetto di specifiche misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in quanto si verifichi una delle seguenti situazioni di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP:

- a. società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1), anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 comma 1);
- b. società non riconducibili ad alcune delle seguenti categorie (art. 4 comma 2): 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa

disciplina nazionale di recepimento; 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);

d. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20 comma 2 lett. c);

e. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (art. 20 comma 2 lett. d);

f. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20 comma 2 lett. e);

g. partecipazioni in cui si renda necessario il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lett. f);

h. partecipazioni in cui si ravvisi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (art. 20 comma 2 lett. g);

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società in cui l'Unione detiene delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Evidenziato che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni e la conseguente razionalizzazione periodica annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP, esito che comunque deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 3 del TUSP:

- alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP;
- alla sezione dei Controllo della Corte dei Conti Sardegna;

Preso atto del regime sanzionatorio in caso di mancata adozione degli atti di cui all'art. 20 commi da 1 a 4 del TUSP, che, a norma del comma 7 del medesimo articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che l'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ha previsto l'istituzione - nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

Preso atto che tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione, l'ente sarà considerato adempiente agli obblighi comunicativi di che trattasi;

Udita la proposta del Segretario/dirigente apicale;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

- 1) **di approvare la relazione sullo stato di attuazione** delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, dando atto che non era previsto nessun intervento di razionalizzazione sull'unica partecipazione detenuta;
- 2) **di approvare la ricognizione** e il provvedimento di **razionalizzazione periodica** delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, redatto secondo le indicazioni operative ed i modelli predisposti dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti;
- 3) **di dare atto** che è confermato il **mantenimento** delle seguenti partecipazioni societarie:
ASMEL SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (quota 0,010%),
- 4) **di comunicare** alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- 5) **di stabilire** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) **di trasmettere** copia conforme della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sardegna.

Il Presidente
FRESI GIOVANNINA

Il Segretario Generale
CARTA GIANCARLO